

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. 29/19853/2010

OGGETTO: COMUNE DI CALUSO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -  
OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Caluso, con deliberazione C.C. n. 15 del 11 marzo 2010, trasmesso alla Provincia in data 06/04/2010 (pervenuto il 08/04/10), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 041/2010)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 11 marzo 2010 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche, alcune delle quali derivanti da richieste di privati:

- la corretta individuazione di un lotto libero avente destinazione residenziale, a seguito di un errore materiale generato nell'elaborazione della Seconda Variante Strutturale in corso di definizione; tale modifica ripristina la condizione vigente;
- l'ampliamento di una attività produttiva esistente in area impropria "De" (agricola), individuando la zona "DniFI" ed introducendo per la realizzazione, condizioni, parametri edilizi e prescrizioni particolari, finalizzati alla tutela del territorio agricolo limitrofo;
- l'integrazione dell'articolo 1 del Titolo III, Capo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, con il comma 10, finalizzata a recepire il dettato delle "Linee guida" della Regione Piemonte, per quanto attiene l'installazione di impianti fotovoltaici, escludendo per tale scopo aree agricole di buona fertilità, zone viticole DOC, aree boscate ecc; promuovendo l'istallazione su superfici già compromesse (coperture abitazioni, capannoni, parcheggi, ex cave, discariche ecc);

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Caluso con deliberazione C.C. n. n. 15 del 11 marzo 2010, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal Professionista incaricato e dal Responsabile del Procedimento, anche dal Sindaco, dal Segretario Comunale e riportare gli estremi dell'atto amministrativo di adozione, come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale, e deve perciò rispettare i requisiti formali previsti;
  - b) con riferimento alla modifica individuata al n. 1 (correzione di un errore rilevato nella Seconda Variante Strutturale in corso di approvazione), si ricorda che la Legge Regionale n. 41 del 29 luglio 1997 stabilisce che le Varianti parziali devono essere riferite a piani vigenti, vietando di fatto, modifiche al P.R.G.C. *in itinere*. Si suggerisce, pertanto, all'Amministrazione Comunale di procedere con l'adozione di un'apposita Variante Strutturale *in itinere*;
  - c) con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si rileva che la "Relazione Illustrativa" riporta un sintetico richiamo, peraltro non corretto, alla Compatibilità Ambientale - V.I.A (cfr: *paragrafo 7*); si ricorda che l'iter di verifica delle Varianti Parziali all'assoggettamento o all'esclusione dal processo di V.A.S. deve fare riferimento alle indicazioni riportate dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), dal titolo "D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.", la quale prevede, tra l'altro, il recepimento del risultato (anche in caso di esclusione) nel contenuto delle deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico; si segnala, inoltre, che il citato D.Lgs. 152/2006, prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani o programmi, adottati senza il procedimento di V.A.S., ove prescritto, **sono annullabili** per violazione di legge;
  - d) con riferimento all'ampliamento dell'area produttiva, si riscontra che la documentazione allegata riporta la dimostrazione del rispetto dei requisiti di Variante parziale, contabilizzando unicamente l'incremento riferito al presente provvedimento. E'opportuno che l'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo, provveda ad effettuare una ulteriore

verifica, tenendo conto anche di eventuali modificazioni già concesse con precedenti Varianti parziali;

- e) alla Variante, non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, in particolare per la modifica evidenziata alla lettera che precede, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota Tecnica Esplicativa);
  - f) si segnala, a supporto dell'individuazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici, la recente adozione da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 1-10467 del 10 aprile 2010 delle *“Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili”*, attualmente all'esame del Consiglio Provinciale per la definitiva assunzione;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Caluso la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19 maggio 2010

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(F.to in originale)

